



N. 239/EL-274/211/2014-PR

Il Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

di concerto con

*il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato dPR 327/2001;

VISTA l'istanza prot. n. TEFCPD/P20110000584 del 29 dicembre 2011 (Prot. MiSE n. 0000128 del 3 gennaio 2012), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007) ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una Stazione Elettrica 220/132 kV denominata "Agnosine", dei relativi collegamenti alla Rete di Trasmissione Nazionale e delle opere connesse, nel territorio dei comuni di Agnosine, Odolo e Preseglie, in provincia di Brescia;

VISTO il decreto n. 239/EL-274/211/2014 del 14 maggio 2014, con il quale questi Ministeri hanno approvato il progetto definitivo per la realizzazione delle suddette opere ed hanno autorizzato la società Terna S.p.A. alla costruzione e all'esercizio delle stesse;



VISTO, in particolare, il comma 5 dell'articolo 4 del suddetto decreto con il quale questi Ministeri hanno stabilito il termine di cinque anni, a decorrere dal 14 maggio 2014, per la realizzazione delle suddette opere;

VISTA la nota prot. n. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012 con la quale Terna Rete Italia S.p.A., società controllata da Terna S.p.A., ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento a far data dall'1 aprile 2012;

VISTA la nota prot. n. TERNA/P20190009222 del 4 febbraio 2019, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto della società Terna S.p.A., non essendo in grado di ultimare, nel termine stabilito, la costruzione delle opere autorizzate, ha chiesto la proroga di due anni del termine medesimo;

CONSIDERATO che nella suddetta nota la società ha fatto presente che i lavori per la realizzazione delle opere sono stati rallentati per il verificarsi delle seguenti situazioni imprevedute ed imprevedibili:

- in sede di redazione del progetto esecutivo è stato necessario apportare varianti in riduzione al progetto autorizzato, che non assumono rilievo sotto l'aspetto localizzativo e che sono pertanto state sottoposte, in data 28 novembre 2017, al regime di Inizio Attività (DIA Ministeriale), come previsto dal comma 4-quaterdecies dell'art. 1-sexies del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.;
- le varianti rispetto al progetto autorizzato hanno riguardano il lay-out della nuova Stazione 220/132 kV di Agnosine e la rinuncia a una delle due linee 220 kV in DT (doppia terna) per la connessione in entra-esce alla RTN (Rete di Trasmissione Nazionale) della nuova sezione 220 kV. Tali varianti non alterano, sotto l'aspetto elettrico, i benefici di potenziamento e razionalizzazione della Rete di Trasmissione 220/132 kV della Valle Sabbia;
- la necessità di tali varianti è scaturita nel corso della progettazione esecutiva della Stazione ed è dovuta essenzialmente al fatto che il sito individuato è posto a mezza costa su una collina naturale con un dislivello di circa 10-12 m;
- nell'ambito delle attività di progettazione esecutiva della Stazione Elettrica sono state eseguite indagini geognostiche più dettagliate e analisi chimico-fisiche dei terreni che hanno evidenziato una scadente qualità geotecnica del terreno, che di fatto rende non fattibile la soluzione ipotizzata inizialmente che prevedeva il totale riutilizzo in sito del materiale scavato, con riporto di terra da monte a valle - cosiddetto cantiere di compenso - senza il ricorso a opere provvisorie di contenimento dei fronti di scavo. Pertanto, per l'ottenimento del piano di Stazione, è invece necessario provvedere ad ingenti scavi e riporti di terreno con inevitabili opere di contenimento a monte e a valle del sito, smaltire a discarica tutto il terreno scavato e approvvigionare nuovo materiale di qualità appropriata;
- al fine di rendere economicamente sostenibile la costruzione dell'impianto, tenuto conto degli ingenti oneri per i movimenti di terra nonché di cessione a discarica del materiale di scavo e fornitura di nuovo materiale di riempimento, si è provveduto a rivedere il progetto con l'intento di ridurre il più possibile il perimetro della Stazione e, quindi, la superficie occupata. I minori



volumi di terra da movimentare rispetto al progetto originario consentono, inoltre, un minor impatto in termini di tempo ed ambientale (saturazione delle discariche, inquinamento dovuto all'ingente utilizzo di mezzi d'opera per il trasporto delle terre e impatto sulla viabilità della zona);

- il nuovo lay-out di Stazione prevede pertanto la costruzione della sezione 132 kV in esecuzione blindata anziché in aria inserita anch'essa all'interno del capannone prefabbricato, adeguatamente modificato, già autorizzato per la sezione 220 kV blindata. Questa scelta consente una sensibile riduzione della superficie occupata dalla Stazione Elettrica;

CONSIDERATO che, per tali motivazioni, anche le attività di asservimento hanno subito un ritardo e non potranno essere ultimate entro la data prevista dal citato decreto autorizzativo n. 239/EL-274/211/2014 del 14 maggio 2014;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 13, comma 5 del DPR n. 327/2001, l'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga dei termini per un periodo di tempo che non supera i due anni;

CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi è stato sottoposto alla verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e che la Provincia di Brescia – Area innovazione e territorio – Settore assetto territoriale, parchi, V.I.A., con Decreto n. 3396 del 24 settembre 2012 ha determinato l'esclusione delle opere in parola dalla procedura di V.I.A.;

CONSIDERATO che l'area interessata dall'intervento è soggetta a tutela paesaggistica in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

VISTO il decreto n. 692 del 4 febbraio 2014 di favorevole espressione paesaggistica da parte della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile Parchi, Tutela della Biodiversità e Paesaggio della Regione Lombardia;

CONSIDERATO che l'autorizzazione unica rilasciata con il suddetto decreto n. 239/EL-274/211/2014 del 14 maggio 2014 sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, compresa l'autorizzazione paesaggistica;

VISTO il decreto n. 12034 del 4 ottobre 2017, con il quale la Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile ha espresso l'autorizzazione paesaggistica favorevole, in procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e s.m.i., relativamente alla variante non localizzativa da realizzare mediante la sopracitata denuncia di inizio attività presentata al Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. TRISPA/P20170007344 del 28 novembre 2017;

RITENUTO di concedere la proroga richiesta

DECRETA

Articolo 1

1. Il termine di cinque anni, fissato nel comma 5 dell'articolo 4 del decreto n. 239/EL-

Siglato: MB
N. 239/EL- 274/211/2014 – PR



274/211/2014 del 14 maggio 2014, per la realizzazione di una Stazione Elettrica 220/132 kV denominata “Agnosine”, dei relativi collegamenti alla Rete di Trasmissione Nazionale e delle opere connesse, nel territorio dei comuni di Agnosine, Odolo e Preseglie, in provincia di Brescia, è prorogato di due anni.

2. Sono, inoltre, prorogati di due anni i termini di efficacia di tutti gli atti di assenso assorbiti dall’originario provvedimento autorizzativo n. 274/211/2014 del 14 maggio 2014.
3. E’, altresì, prorogato di due anni il termine relativo all’efficacia della dichiarazione della pubblica utilità delle suddette opere, secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 5, del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.

Articolo 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale regionale che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.A..

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO ELETTRICO,
LE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA
ENERGETICA, IL NUCLEARE

(Ing. Gilberto Dialuce)

IL DIRETTORE GENERALE
PER
I RIFIUTI E
L’INQUINAMENTO

(Dott. Mariano Grillo)